Codice DB2000

D.D. 6 dicembre 2010, n. 1015

Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione fra il Ministero della Salute e la Regione Piemonte per le attivita' di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto "Indagine conoscitiva sulla presenza di sostanze pericolose in articoli tessili, in pelle e calzaturieri".

## Premesso che:

- il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, disciplina la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- la legge 6 aprile 2007, n. 46 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, reca disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali e che in particolare l'articolo 5 bis del decreto legge: citato «Attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006", designa il Ministero della Salute quale "Autorità competente» ai sensi dell'articolo 121 del medesimo regolamento REACH;

# Premesso, inoltre, che

- il Piano Socio Sanitario 2007-2010 (PSSR), approvato con DCR n. 137-40212 del 24.10.2007, prevede che gli interventi di prevenzione siano orientati secondo azioni organizzate in programmi regionali di promozione e prevenzione, da attuare attraverso l'identificazione e la rimozione dei fattori di rischio da analizzare sulla base degli elementi scientifici disponibili;
- il medesimo Piano inserisce, tra gli obiettivi della prevenzione, la salute e sicurezza negli ambienti di vita, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi in tali ambienti, alla sorveglianza epidemiologica, alla programmazione di interventi di sorveglianza e controllo dei fattori nocivi;
- in data 22 dicembre 2009 è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Piemonte, di cui alla DGR n. 79-12913 del 21.12.2009, avente ad oggetto la realizzazione del progetto recante «Osservatorio Nazionale per la valutazione dei rischi sanitari e delle funzionalità dei prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie »;
- le attività previste nel citato progetto saranno finalizzate prioritariamente alla costruzione e alla gestione di strumenti operativi atti a contribuire alla tutela della salute dei consumatori, rendendo più sicuri i prodotti sopraindicati disponibili sul mercato, tutelando e difendendo di conseguenza il prodotto di qualità e le sue modalità di produzione;

#### Considerato che:

- l'UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione ha pubblicato il Rapporto Tecnico "Gestione della sicurezza dei prodotti tessili, di abbigliamento, arredamento, calzaturiero, in pelle e accessori" che descrive le sostanze critiche potenzialmente presenti sugli articoli, i rischi relativi, i limiti di presenza e le metodologie analitiche.
- il RAPEX, sistema europeo di allerta rapida per i prodotti pericolosi non alimentari che consente, grazie a un meccanismo di collaborazione fra gli Stati della Comunità Europea, una rapida circolazione delle informazioni riguardanti i prodotti venduti sul mercato europeo che presentano seri rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, ha evidenziato ultimamente la presenza sul mercato di articoli tessili pelle calzature contenenti sostanze tossiche quali ammine aromatiche cancerogene, pentaclorofenolo;
- i dati emersi da tali indagini rendono necessario approfondire e quantificare meglio il problema relativo alla circolazione sul mercato di articoli tessili, in pelle e calzaturieri potenzialmente

pericolosi, incentivando le attività di controllo del mercato e le analisi quantitative di determinate sostanze ritenute tossico-nocive, al fine di tutelare la salute del consumatore;

- a tal fine, il Ministero della Salute, tenuto conto delle esperienze maturate dalla Regione Piemonte, ritiene utile avvalersi della collaborazione della medesima per la realizzazione del progetto recante "Indagine conoscitiva sulla presenza di sostanze pericolose in articoli tessili, in pelle e calzaturieri" e, conseguentemente, ha disciplinato gli aspetti operativi e finanziari di tale collaborazione mediante la definizione di un Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90;

#### Ritenuto necessario:

- garantire la collaborazione con il Ministero della Salute per la realizzazione di azioni di tutela del consumatore e di supporto al Ministero medesimo e ai NAS attraverso controlli analitici per la ricerca di sostanze tossiche negli articoli tessili, in pelle e calzaturieri che circolano sul mercato; Preso atto che:
- le spese per la realizzazione dell'accordo, pari a € 50.000,00, trovano copertura con fondi del Ministero della Salute destinati a favore della Regione Piemonte; Tutto ciò premesso e considerato

## IL DIRETTORE

vista la L. 241/90;

vista la L. 46/07;

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006;

vista la L.R n.23/08;

visto il PSSR 2007-2010;

## determina

- di approvare, per quanto in premessa esposto, lo schema di Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e la Regione Piemonte nonchè i relativi allegati inerenti le attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto "Indagine conoscitiva sulla presenza di sostanze pericolose in articoli tessili, in pelle e calzaturieri" (Allegato A);
- di prendere atto che le spese per la realizzazione dell'accordo, pari a € 50.000,00, trovano copertura con fondi del Ministero della Salute destinati a favore della Regione Piemonte, da iscrivere su apposito capitolo di bilancio;
- di dare applicazione ai contenuti dell'accordo e del relativo progetto nonchè di procedere ai relativi impegni di spesa mediante successivi provvedimenti.
- L' Allegato A è parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR 8/R/2002.

Il Direttore Paolo Monferino